



**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
del 23/02/2021**

**Procedura aperta, su piattaforma telematica per l'affidamento dei servizi e lavori di "IMMERSIONE  
IN VASCA DI COLMATA DI ANCONA DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO  
TEMPORANEAMENTE CONSERVATI NEI SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO DI FANO E  
Z.I. DI NUMANA."**

**CUP: J37E16000200003 CIG: 83867759AA**

➤ **VISTA** la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

➤ **VISTO** il Bando di gara pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S150 del 05/08/2020 e sulla GURI, 5a serie speciale Contratti pubblici n. 92 del 10/08/2020, nonché l'avviso di rettifica e proroga termini bando di gara, pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S184 del 22/09/2020 e sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.113 del 28-9-2020);

➤ **CONSIDERATO** che le attività oggetto di Appalto misto di servizi e lavori *comprendono la rimozione, mediante mezzi meccanici, dei sedimenti di dragaggio provvisoriamente stoccati in n. 3 aree di contenimento dedicate (Fano – Porto, Fano Località Torrette, Z.I. Numana), il carico su camion dotati di cassoni a tenuta stagna e il trasferimento, via terra, fino alla vasca di colmata ubicata nella Zona Ind.le del Porto di Ancona, in prossimità del Molo Santa Maria, dove avverrà l'immersione;*

➤ **DATO ATTO** che le attività oggetto di Appalto rientrano nell'elenco delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 e, conseguentemente, in riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e al DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l'operatore economico (o gli operatori economici, in caso di raggruppamento, nonché le imprese consorziate indicate come esecutrici) deve (devono):

- essere iscritto (i), obbligatoriamente, nell'elenco/white list, dei soggetti non sottoposti a tentativo di infiltrazione, istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;

o, comunque, deve (devono)

- dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017).

➤ **DATO ATTO** del contenuto del verbale di gara relativo alla seduta del *08/02/2021* e della Determina del *08/02/2021* del *08/02/2021* con cui si è provveduto a determinare l'elenco degli operatori economici ammessi alla presente procedura;

➤ **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 290 del 09/12/2020 con cui si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice con compiti, in ordine alle offerte pervenute, di valutazione, secondo le previsioni del disciplinare di gara riferito alla procedura di cui trattasi, delle offerte tecniche, delle offerte economiche e di eventuale assistenza al RUP in caso di valutazione dell'offerta anomala;

➤ **VISTI** i conseguenti verbali di gara relativi alle sedute del *08/02/2021* | *08/02/2021* | *08/02/2021* | ai sensi dei quali, a seguito della valutazione della relativa offerta tecnica ed economica, *08/02/2021* è risultata essere la prima classificata;



- **DATO ATTO** che la suindicata *[omissis]* già iscritta presso la WHITE LIST della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di *[omissis]* in sede di dichiarazioni di gara, indicava di aver presentato istanza di rinnovo in ordine alla predetta iscrizione;
- **RISCONTRATO**, come da nota prot. n. 587, estratta dalla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), che lo stato della richiesta risultava essere, alla data del 18/01/2021, ancora in Istruttoria;
- **DATO ATTO** che, sempre mediante applicativo BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), nelle more dello svolgimento della procedura di verifica dell'offerta anomala, si procedeva ad inoltrare alla Prefettura di competenza apposita richiesta di rilascio di comunicazione antimafia (numero protocollo PR\_07\_UTG\_Ingresso\_([omissis]) ed informazione antimafia (numero protocollo PR\_07\_UTG\_Ingresso\_([omissis]));
- **PRESO ATTO** che:
  - in relazione alla richiesta di comunicazione antimafia la medesima veniva chiusa **con esito positivo** e il seguente messaggio: *questa Prefettura, con nota [omissis] [omissis] in data: [omissis] ha emesso decreto di diniego per l'iscrizione all'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 alla società [omissis],* come da nota prot. n. 2026 del 12/02/2021;
  - in relazione alla richiesta di informazione antimafia la medesima veniva chiusa **con esito positivo**, come da nota prot. 2027 del 12/02/2021.
- **VISTA** la nota prot. n. 1101 del 15/02/2021 con cui si è provveduto a richiedere alla Prefettura di *[omissis]* la nota prot. n. *[omissis]* in data *[omissis]* e l'informazione interdittiva con cui è stato riscontrato che sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 e le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- **VISTA** la nota *[omissis] di [omissis]*, acquisita con prot. n. 2410 del 19/02/2021 con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di *[omissis]* ha trasmesso il provvedimento prot. n. *[omissis]* del *[omissis]* di diniego di iscrizione in White List di cui all'art. 1, comma 52, L. 06/11/2012 n. 190, chiarendo che “il decreto di diniego dell'iscrizione ha valore interdittivo nei confronti della società interessata”, circostanza, questa, specificata anche all'interno nel medesimo provvedimento prot. n. *[omissis]* del *[omissis]* adottato dalla Prefettura;
- **RISCONTRATO** quanto sopra dalla lettura del suindicato provvedimento di diniego, al cui contenuto si rinvia interamente ed integralmente;
- **DATO ATTO** che in calce al Decreto di diniego risulta indicato che “Il presente provvedimento contiene dati sensibili non suscettibili di divulgazione e la documentazione richiamata è sottratta al diritto d'accesso in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 24 della L. 241/90 e 3 del successivo Regolamento di attuazione adottato dal Ministero dell'Interno con D.M. n. 415/1994 (modificato con il D.M. 17 novembre 1997 n. 508)”;
- **TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della l. n. 190 del 2012, “l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta” e che, come anzidetto, il decreto di diniego dell'iscrizione “ha carattere di informativa antimafia interdittiva nei confronti della società interessata”, come da art. 89 bis comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011;



- **RAVVISATO** che, in presenza del suindicato provvedimento di diniego, non residua in capo alla stazione appaltante alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto competente all'adozione dell'interdittiva antimafia, dovendo, bensì, ai sensi dell'art. 94 e 95 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 prestare osservanza alla misura interdittiva in questione con conseguente vincolatività dell'attività amministrativa successiva all'adozione del suindicato provvedimento prefettizio;
- **DATO ATTO**, quindi, della perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell' *omissis* *omissis*, così come richiesti dal Disciplinare di gara in ordine all'iscrizione obbligatoria nell'elenco/white list dei soggetti non sottoposti a tentativo di infiltrazione, e così come recati dall'art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **CONSIDERATO** che l'art. 80, comma 6, D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che quest'ultimo si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle condizioni ostative previste dalle norme in materia di appalti pubblici;
- **VISTO** l'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016;

#### DETERMINA

La presa d'atto del contenuto della narrativa che precede, nonché del contenuto del Decreto di diniego per l'iscrizione all'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012, così come disposto nei confronti della *omissis* *omissis* dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di *omissis* con nota prot. n. *omissis* disponendo:

- L'esclusione dalla procedura di gara indicata in epigrafe, dell') *omissis* *omissis* e la contestuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

IL RUP  
(Ing. Gianluca Pellegrini)